

**Studio Carlo Luigi Ciapetti**  
**19° CONVEGNO SUL RISCHIO BENE NEL LEASING**  
*Controllo del rischio: leggi, sicurezza e mercati*  
Hotel Albani - Firenze - 16 Ottobre 2008

**Le novità legislative del DLgs 81/2008 per le società di leasing**

Avvocato Sara Gennai

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che, come noto, ha integralmente riorganizzato e riformato la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è un corposo provvedimento legislativo di oltre 300 articoli.

Per quanto riguarda, però, la posizione delle società di *leasing*, le specifiche disposizioni che le riguardano sono soltanto tre.

Le società di *leasing* rientrano tra i soggetti esterni al sistema organizzativo aziendale coinvolti nel modello di gestione della prevenzione e sicurezza sul lavoro, alla stregua dei progettisti, fornitori e installatori.

La *ratio* di tale impostazione è evidentemente quella di estendere il debito di sicurezza già alle fasi di progettazione, costruzione e fornitura dei macchinari da utilizzare nell'ambiente lavorativo, in stretta connessione con l'obbligo del datore di lavoro di adottare attrezzature adeguate, che consentono di ridurre al minimo tutte le possibili fonti di pericolo.

Nella sostanza, il nuovo decreto legislativo non ha introdotto significative innovazioni per quanto riguarda le ipotesi di locazione finanziaria.

La norma fondamentale che riguarda le società di *leasing* è l'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2008, la quale, sotto la rubrica "*Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori*", dispone:

*"1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

2. *In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione”.*

Il previgente art. 6, comma 2, prima parte, del D.Lgs. n. 626/1994 disponeva che *“sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge”.*

Al di là delle diverse definizioni adottate (da notare che non si parla più di “macchine” ma di “attrezzature di lavoro”), il principale elemento di novità che emerge è l’ampliamento del parametro di riferimento alle norme e ai principi in materia anche di “salute sul lavoro”, mentre la precedente formulazione concerneva esclusivamente la normativa in materia di “sicurezza”.

Tant’è che nella vigenza del precedente regime normativo, la stessa giurisprudenza aveva ritenuto che gli obblighi dei fabbricanti, venditori, noleggiatori e concedenti in uso fossero penalmente rilevanti soltanto con riferimento alle norme in materia di sicurezza e non a quelle in materia di igiene del lavoro. In particolare, era infatti stata esclusa la configurabilità del reato nella concessione in uso di una stazione di rifornimento di carburanti priva degli accorgimenti necessari ad impedire l’esposizione dei lavoratori alle esalazioni di benzene (*Cass.*, Sez. III, 8 settembre 1999, n. 10551).

La definizione di “*attrezzature di lavoro*” è contenuta esplicitamente nell’art. 69 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, intendendosi per tale “*qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro*”.

Quanto detto vale, in via generale, per quanto concerne gli obblighi dei fabbricanti e fornitori.

Per quanto invece poi riguarda, in particolare, la locazione finanziaria, l'art. 23, comma 2, è sostanzialmente analogo al previgente art. 6, comma 2, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 626/1994, salvo il fatto che si usa l'espressione "*procedure di attestazione alla conformità*", mentre nella norma precedente si parlava di "*forme di certificazione o di omologazione obbligatoria*".

In considerazione di ciò, è da ritenersi ragionevole che rimangano validi gli indirizzi giurisprudenziali e dottrinali già formati in relazione alla precedente normativa.

In particolare, anche alla luce del D.Lgs. n. 81/2008, il locatore finanziario ha unicamente il dovere di accertarsi che il bene locato sia accompagnato dalla relativa certificazione o documentazione prevista dalla legge e, cioè, la dichiarazione di conformità CE, il manuale di istruzione e l'eventuale documentazione specifica richiesta dalla direttiva di prodotto.

Tale principio fu chiaramente espresso nella Circ. Min. Lavoro 7 agosto 1995, n. 102, laddove si enunciava che "*nel caso della locazione finanziaria – considerato che oggetto del contratto è una prestazione di natura esclusivamente finanziaria come già desumibile dalla legge 2 maggio 1983, n. 178, di interpretazione autentica dell'art. 7 del D.P.R. n. 547 del 1955 – il locatore finanziario è tenuto ad accertarsi unicamente che il bene locato sia accompagnato dalla relativa certificazione o documentazione prevista dalla legge*".

Anche una recente della Cassazione Civile (Cass. civ., Sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4235), pronunciandosi sulla chiamata in causa da parte di un conduttore nei confronti della società di *leasing* in merito a un infortunio sul lavoro cagionato da un tornio rivelatosi pericoloso, ha statuito che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994, dopo le modifiche operate col D.Lgs. n. 242/1996, si limita a stabilire che "*chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge*", ma non vieta più la locazione finanziaria di macchine o attrezzature da lavoro non rispondenti alla legislazione vigente.

Tale principio è da ritenersi tuttora valido.

Sono ovviamente esclusi i soggetti che esercitano il c.s. “leasing operativo” e, cioè, i fabbricanti che cedono in locazione finanziaria i beni da loro stessi prodotti.

Sotto il versante sanzionatorio, la violazione da parte del concedente in *leasing* dell’obbligo di allegazione documentale di cui all’art. 23 è punito dall’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 “*con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 15.000 a 45.000 euro*”.

La suddetta pena edittale risulta inasprita rispetto alla normativa previgente.

Ancorché detta norma incriminatrice faccia riferimento ai “*progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori*” e non menzioni espressamente i locatori finanziari, quest’ultimi possono essere ricompresi *lato sensu* tra i fornitori, di talché sono da ritenersi destinatari del precetto penale.

Il suddetto reato è di tipo contravvenzionale e, pertanto, punibile anche a titolo di mera colpa.

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede, nell’art. 303, una speciale “*circostanza attenuante*” per i reati previsti dal medesimo decreto puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, (come nel caso di specie), che consente la riduzione fino ad un terzo della pena per il contravventore il quale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.

Infine, la terza e ultima norma del D.Lgs. n. 81/2008 che concerne le società di *leasing* è l’art. 72, comma 1 (*Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso*) il quale dispone che:

“1. *Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all’articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria*

*responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V".*

L'art. 70, comma 2, riguarda le *“attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto”*, le quali – secondo il dettato normativo – *“devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V”*.

La disposizione di cui all'art. 72, comma 1, riprende sostanzialmente la previsione di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 459/1996 (*“... chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già ammessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento”*).

Tenuto conto che l'operatore finanziario non può certo avere le competenze per valutare la conformità tecnica dell'attrezzatura di lavoro, la stessa potrà e dovrà essere attestata mediante apposita perizia tecnica, dandone ovviamente l'incarico ad un professionista qualificato.

Ancorché la violazione del citato disposto dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 non sia specificamente provvista di sanzione penale, è tuttavia da ritenersi che l'attestazione ivi prescritta rientri tra la documentazione che deve essere allegata all'attrezzatura di lavoro locata, di talchè all'inottemperanza potrebbe essere applicabile la norma incriminatrice di cui all'art. 57, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

>>><<<